



&

Caritas Diocesana

Teggiano-Policastro (Sa)

PROGETTO

**" SOLIDARIETÀ
E LAVORO "**

REGOLAMENTO BORSE LAVORO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina e regola il progetto "Solidarietà e Lavoro" con delle "borse lavoro" istituite dal Circolo Banca Monte Pruno, per il tramite della Caritas Diocesana, con il coinvolgimento di studi professionali, sedi di enti pubblici, privati, società e ditte individuali che svolgano attività commerciali, artigianali, industriali, etc.

L'iniziativa, inserita nel programma delle attività sociali del Circolo Banca Monte Pruno per l'area della "Integrazione ed inclusione sociale", si rivolge a persone che si trovino in situazioni di disagio economico, con particolare riguardo alle situazioni di disagio relazionale, e/o familiare.

Ha lo scopo di favorire l'acquisizione di conoscenze e di competenze professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all'interno dell'ambiente lavorativo, facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia e salute, nonché ricerca personale di opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro.

Art 2 - Contenuti della borsa ed emolumenti

La borsa lavoro mette in atto un'esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto lavorativo e formativo e prevede la corresponsione, per il tramite della Caritas Diocesana, al/alla beneficiario/a di un incentivo mensile pari ad € 400,00. nonché la copertura assicurativa INA1L , per 15 ore settimanali di lavoro. I soggetti erogatori sono il Circolo Banca Monte Pruno per l'importo di 300,00 euro mensili, la Caritas Diocesana per l'importo relativo agli oneri assicurativi INAIL, le imprese o ditte menzionate nel precedente art. 1 per l'importo di 100,00 euro mensili.

Non è consentita un'applicazione lavorativa inferiore a 15 ore settimanali. E' invece consentito utilizzare il borsista per un numero maggiore di ore, fino ad un massimo di 40 settimanali; in tal caso anche l'onere aggiuntivo sarà a carico dell'Ente ospitante che dovrà provvedere ad erogare al borsista una indennità supplementare calcolata in proporzione a quella base.

L'utilizzazione dei soggetti beneficiari di borsa formazione lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude ai soggetti indicati nel precedente art. 1 di assumere successivamente i soggetti medesimi nella stessa area professionale.

Art 3 - Luogo di svolgimento della borsa e Partners del progetto

La borsa lavoro, finanziata come sopra indicato, può svolgersi presso studi professionali, sedi di enti pubblici, privati, società e ditte individuali che svolgano attività commerciali, artigianali, industriali, etc. , considerati partners del progetto, che accetteranno di sottoscrivere progetti di inserimento lavorativo a favore dei/delle beneficiari/e di borse formazione lavoro.

Art. 4 - Durata, sospensione ed interruzione della borsa formazione lavoro

1. La durata della borsa di formazione lavoro è di 6 mesi. Al termine del periodo verrà effettuata da parte di un Nucleo formato dal Legale rappresentante del Circolo Banca Monte Pruno, della Caritas Diocesana e della Ditta o Impresa o Ente (o loro delegati), una valutazione sul percorso formativo/professionale svolto dal/dalla beneficiario/a e verrà valutata anche la sua spendibilità nel mercato del lavoro. Solo in casi particolari e a seguito di specifica valutazione del suddetto Nucleo, il periodo di durata della borsa può essere prorogato per ulteriori 6 mesi al termine dei quali l'intervento è da considerarsi concluso.
2. Nel caso che il borsista venga assegnato a strutture operative di imprese la durata della borsa è di 6 mesi, è ammessa proroga di ulteriori 6 mesi nel solo caso in cui l'impresa ospitante s'impegnerà a stipulare apposito contratto di lavoro.
3. La borsa di formazione lavoro può essere sospesa, senza erogazione dell'incentivo, se supportata da adeguata documentazione giustificativa. In caso di sospensione oltre i 20 giorni consecutivi la borsa di formazione lavoro può riprendere al rientro del/della beneficiario/a spostando la scadenza originaria nella misura del corrispettivo periodo di sospensione.
4. In caso di gravidanza la borsa di formazione lavoro è sospesa d'ufficio, senza erogazione dell'incentivo, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa in vigore in materia di maternità e può riprendere al rientro della beneficiaria fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto.

Art. 5 - Figure di sostegno e accompagnamento.

Ad ogni beneficiario/a di borsa formazione lavoro verrà assegnato un Tutor di riferimento, individuato dalla Caritas Diocesana, cui spetta il compito di seguire lo sviluppo del progetto individuale del/della beneficiario/a anche presso la struttura organizzativa dove verrà a svolgersi l'intervento e una persona referente dell'Ente preposta alla verifica delle ore effettuate dal borsista e alla relativa attestazione mensile.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle borse di formazione lavoro

1. In base alla disponibilità finanziaria verrà dato corso agli interventi effettuabili e il Circolo Banca Monte Pruno provvederà a trasmettere alla Caritas Diocesana l'importo occorrente e precedentemente concordato, di cui all'art.2. La Caritas Diocesana porrà in essere tutti gli atti necessari alla individuazione e all'ammissione dell'avente diritto, nonché la Struttura presso la quale si svolgerà la Borsa Lavoro. Inoltre la stessa Caritas provvederà a corrispondere il compenso mensile all'avente diritto ed a versare i relativi contributi previdenziali ed assicurativi e quanto altro previsto dalla vigente normativa.
2. Ai fini dell'avvio dell'intervento il referente provvede a convocare i/le beneficiari/e, per i colloqui di inserimento.
3. Saranno considerati rinunciatari alla borsa di formazione lavoro coloro i/le quali non dovessero presentarsi alla convocazione.
4. L'attività della borsa formazione lavoro si sviluppa su una base di 15 ore settimanali e l'orario concordato terrà conto delle esigenze sia dell'impresa ospitante che del/della beneficiario/a della borsa.

5. L'incentivo mensile di € 400,00 rimane invariato per assenze pari ad un massimo di 2 giorni al mese; ulteriori giornate di assenza, non supportate da adeguata documentazione giustificativa, comporteranno una riduzione proporzionale dell'incentivo mensile spettante.

Art. 7 -Altre attività degli Uffici competenti

1. Al fine di valutare la possibilità di inserimento, a seguito dei colloqui individuali effettuati dal Nucleo di Valutazione, la Caritas Diocesana provvede, in accordo con l'interessato/a, alla predisposizione del progetto individuale che viene condiviso e sottoscritto dal/dalla beneficiario/a. Nel progetto individuale vengono indicate: la data di inizio e termine dell'esperienza, la durata della borsa, il luogo di assegnazione, le mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, l'eventuale formazione specifica da intraprendere.
2. Il colloquio e l'inserimento prevedono inoltre:
 - valutazione delle offerte disponibili ed individuazione del luogo adatto all'inserimento;
 - valutazione della compatibilità tra le possibili mansioni cui riferirsi, il tipo di contesto lavorativo ed organizzativo offerto e le caratteristiche soggettive ed oggettive del richiedente borsista;
 - individuazione del tutor di riferimento;
 - coordinamento dei tutor sullo sviluppo dei progetti individuali, sulle verifiche periodiche e sulle osservazioni delle criticità e l'introduzione di elementi di miglioramento.

Art 8 - Obblighi e limiti del/della borsista

1. Il/la beneficiario/a della borsa di lavoro ha l'obbligo di osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni organizzative ed operative concordate con la struttura accogliente; per ogni propria necessità farà riferimento al tutor assegnato.
2. E' esclusa la possibilità di accesso nel medesimo periodo a più di una borsa di formazione lavoro al/ alla medesimo/a beneficiario/a.

Art. 9 - Compiti del tutor

1. Il tutor, è il referente per la realizzazione dell'intervento e del suo regolare svolgimento, e segue lo sviluppo del progetto individuale.
2. Il progetto individuale, predisposto dalle figure di riferimento, viene condiviso e sottoscritto dall'interessato/a, dal tutor referente e dal Direttore della Caritas Diocesana e copia viene rilasciata agli interessati.
3. Per la valutazione delle scelte da effettuare il tutor si rapporta con il referente e con il Direttore della Caritas Diocesana, con la persona beneficiaria della borsa e con i referenti della struttura ospitante.
4. Il tutor svolge il necessario monitoraggio dell'intervento che è caratterizzato da almeno tre momenti fondamentali di verifica: all'inizio dell'intervento, nel corso dello svolgimento ed al termine dell'intervento stesso. Ad ogni verifica effettuata, invia relazione scritta alla Caritas Diocesana.

5. Nel caso di inserimento di disabili, il tutor presta particolare attenzione alla valutazione delle condizioni logistiche anche in base a quanto disposto dal D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Cause di interruzione e revoca delle borse di formazione lavoro

1. La borsa di formazione lavoro può essere interrotta prima della scadenza del termine su richiesta del/della beneficiario/a o per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell'ambito del contesto organizzativo presso il quale la persona è stata assegnata.
2. L'interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate al beneficiario/a con nota scritta a firma del Direttore della Caritas Diocesana e del tutor.

Art 11 - Controlli

Il Direttore della Caritas Diocesana si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche tramite terzi, in qualsiasi fase dell'intervento. Lo stesso è tenuto a trasmettere una relazione trimestrale ed a fine ciclo al legale rappresentante del Circolo Banca Monte Pruno.

Art 12 - Trattamento dei dati sensibili

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, il/la richiedente la borsa di formazione lavoro provvede a comunicare agli operatori coinvolti nell'erogazione delle borse lavoro, i dati personali indicati dagli/dalle interessati/e.
2. I dati verranno altresì trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e amministrative degli Enti coinvolti nell'erogazione delle borse lavoro.
3. L'interessato/a che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs 196/2003.

Art. 13- Requisiti e Criteri per l'ammissione

Persone di ambo i sessi, di età compresa tra i 30 e i 55 anni di età, residenti nell'ambito del territorio di competenza della Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, con idoneità psico-fisica all'impiego, che si trovino in stato di inoccupazione e con un reddito non superiore ai 7.000,00 (settemila) euro all'anno.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'accettazione del progetto individuale da parte del beneficiario e della persona delegata degli studi professionali, enti pubblici, privati, società e ditte individuali.
2. Per tutto quello non contemplato dal presente regolamento si rimanda alla normativa regolante la materia.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO BANCA MONTE PRUNO NELLA SEDUTA DEL 30.01.2009.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in data 30.01.2009